Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 dicembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

I conti correnti personalizzati per il rinnovo degli abbonamenti sono in corso di spedizione.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 303 DEL 27 DICEMBRE 1985:

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **760.**

Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione.

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **761.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983.

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **762.**

Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **763.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984.

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **764.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, con allegato e protocollo, firmati a Lussemburgo l'11 aprile 1984.

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **765.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980.

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **766.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **767.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1985, n. **758.**

Conferimento per meriti eccezionali all'ingegnere Luigi Stipa del grado di generale ispettore del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'ingegnere Luigi Stipa, nato ad Appignano del Tronto il 30 novembre 1900, in riconoscimento delle sue benemerenze in campo scientifico ed aeronautico, è conferito, a titolo onorifico e per meriti eccezionali, il grado di generale ispettore del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, è concesso all'ingegnere Luigi Stipa, in sostituzione di quello attualmente goduto, il trattamento economico di quiescenza che compete al grado di generale ispettore con 40 anni utili a pensione e al terzo scatto di anzianità.

Al maggior onere, valutato in lire 20 milioni in ragione d'anno, si provvede nell'anno finanziario 1985 a carico del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 358):

Presentato dal sen. JERVOLINO RUSSO ed altri il 29 novembre 1983.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 1° febbraio 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 30 gennaio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2507):

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 20 febbraio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione l'11 aprile 1985; 19 giugno 1985; 3, 10 luglio 1985 e approvato il 12 dicembre 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1985, n. **759.**

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — L'utenza del servizio è concessa dietro il pagamento di un canone annuo e il versamento di una cauzione di pari misura a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione.

L'importo del canone annuo, determinato in misura diversa per ogni singola categoria di utenza di cui all'art. 4, è così stabilito:

lire unmilionetrecentomila per gli utenti della categoria *A*;

lire unmilionenovecentocinquantamila, per quelli della categoria *B*;

lire duemilioniseicentomila, per quelli della categoria *C*.

Le suddette misure potranno essere revisionate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'importo del canone è corrisposto in unica soluzione e anticipatamente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione è costituita con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Le modalità di accesso agli archivi e i parametri relativi al numero dei caratteri in output e dei minuti di collegamento, sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e possono, in egual forma, essere revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con particolari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al precedente quarto comma ».

Art. 2.

Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come integralmente sostituito con il precedente art. 1, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 12. — Oltre all'ordinaria concessione in abbonamento, di cui alle precedenti disposizioni, è consentita la concessione con fatturazione delle ricerche effettivamente eseguite, anch'esse con durata annuale tacitamente rinnovabile e con eguale obbligo di cauzione. La misura del canone annuo di ammissione a tale tipo di utenza, da versare anticipatamente e con le stesse modalità di cui al precedente art. 11, è stabilita in lire duecentomila; al termine dell'anno convenzionato ed entro quindici giorni dalla comunicazione di apposita fattura, l'utente dovrà inoltre versare l'importo delle ricerche eseguite nel corso dell'anno. Detto importo è calcolato sommando i costi unitari dei minuti di collegamento e dei caratteri in output, determinati secondo i parametri stabiliti nell'apposito decreto interministeriale di cui al quinto comma dell'art. 11.

Anche la rinnovazione tacita della concessione con fatturazione comporta l'operatività, a decorrere dalla data iniziale dell'ulteriore periodo di utenza, delle nuove condizioni eventualmente introdotte nel frattempo ai sensi dell'art. 11.

Art. 13. — L'utente, che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario o con fatturazione.

Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento, rispettivamente, di un solo canone di abbonamento o di ammissione al servizio, per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede. In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato, per le concessioni con fatturazione, ai fini del relativo addebito; e per le concessioni in abbonamento, ai fini di fatturare le eventuali eccedenze al limite massimo di utilizzazione del servizio coperto dal canone di abbonamento.

Art. 14. — Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione, osservando le modalità stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento, il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output.

Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, che fisserà anche la data di attivazione del servizio medesimo, fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che già ne fruiscono.

Gli esercenti le professioni legali sono anche ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalità di cui all'art. 11, comma quarto. Tale misura potrà essere revisionata in relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto interministeriale di cui all'art. 11.

Art. 15. — Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie *A* e *B* dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio.

L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purchè su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio.

I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete ».

L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, assume la numerazione « art. 16 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 26

NOTE

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 (citato nel secondo comma del nuovo art. 11 dello stesso D.P.R.), è il seguente:

« L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per catgorie:

categoria *A*: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura;

categoria *B*: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria *A* e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;

categoria *C*: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private ».

— Si riporta il testo dei primi tre commi dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato*), citato nel quarto comma del nuovo art. 11 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322:

« Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.

Sono ammessi a prestare fideiussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000 ».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 (citato nel primo comma dell'art. 15 dello stesso D.P.R.), è riportato nella nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 (che, per effetto del D.P.R. qui pubblicato, assume il n. 16) è il seguente:

« Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro il servizio di fatturazione e di esazione dei canoni potrà essere affidato a privati ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 dicembre 1985.

Autorizzazione alla riduzione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella S.p.a. « Girola » (già S.p.a. « Costruzioni Umberto Girola »), in Milano, della S.p.a. « Impresa Umberto Girola Estero », in Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 20 novembre 1985, con la quale la S.p.a. « Girola » (già S.p.a. « Costruzioni Umberto Girola »), con sede in Milano e la S.p.a. « Impresa Umberto Girola Estero », con sede in Milano, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della predetta impresa Umberto Girola Estero nella società Girola;

Viste le delibere di fusione per incorporazione depositate e iscritte il 18 ottobre 1985 presso la cancelleria del tribunale di Milano;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il presente decreto:

Autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per l'attuazione della fusione per incorporazione della società « Impresa Umberto Girola Estero » nella società « Girola ».

Roma, addì 21 dicembre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(7940)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 dicembre 1985.

Aggiornamento del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1984 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1984;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale (DTS) ai fini della percezione sull'utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1986 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS e SDR del F.M.I.) = lire italiane 1.933,75.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 6 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1985
Registro n. 51 Poste, foglio n. 2

(7905)

DECRETO 19 dicembre 1985.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 338 e l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevedono l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1985, concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento, sono stabiliti nelle misure indicate nella annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 7 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Roma, addì 19 dicembre 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1985
Registro n. 51 Poste, foglio n. 1

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):		
fino a 20 g: invii normalizzati (2) (3)	L.	650
da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.200
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.600
da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.100
da oltre 250 g fino a 500 g	»	5.900
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	10.000
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	16.500
1.2. Aerogrammi	L.	650
1.3. Cartoline postali (1)	L.	450
1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:		
fino a 20 g: invii normalizzati (2) (3)	L.	400
da oltre 20 g fino a 50 g	»	500
da oltre 50 g fino a 100 g	»	750
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.400
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.400
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	3.600
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	5.600
per ogni 1.000 g o frazione in più	»	2.800
Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:		
per ogni 1.000 g o frazione in più	L.	2.800
Stampe a tariffa ridotta:		
per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;		
per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:		
fino a 20 g	L.	200
da oltre 20 g fino a 50 g	»	250
da oltre 50 g fino a 100 g	»	375
da oltre 100 g fino a 250 g	»	700
da oltre 250 g fino a 500 g	»	1.200
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	1.800
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	2.800
per ogni 1.000 g o frazione in più	»	1.400
Stampe spedite in sacchi speciali dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione:		
per ogni 1.000 g o frazione in più	L.	1.400
Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):		
per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.		

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:

lettere fino a 100 g: tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 g: si applica la tariffa internazionale;

cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Danimarca:

lettere fino a 20 g: tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 g: si applica la tariffa internazionale;

cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.

(3) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 g . . . L. 750
da oltre 100 g fino a 250 g . . . » 1.450
da oltre 250 g fino a 500 g . . . » 2.500
da oltre 500 g fino a 1.000 g . . . » 4.000

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . L. 500

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota-parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg . . . DTS 6,90
da oltre 1 kg fino a 3 kg . » 7,23
da oltre 3 kg fino a 5 kg . » 7,79
da oltre 5 kg fino a 10 kg . » 8,90
da oltre 10 kg fino a 15 kg » 10,27
da oltre 15 kg fino a 20 kg . » 11,67

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed alle categorie di peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed alle categorie di peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle categorie di peso.

3. — SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

3.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte . L. 2.000
per ogni sacco speciale di stampe » 10.000

3.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate L. 300

3.3. Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L.C. - Lettere, cartoline postali, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

Destinazione	L.C. per ogni 5 gr	A.O. per ogni 50 g
	Lire	Lire
Europa (*)	—	150
Bacino Mediterraneo	100	150
Africa	200	450
Americhe	250	500
Asia	200	500
Oceania	450	850

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

3.4. Tassa di espresso oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco L. 2.000

per ogni sacco speciale di stampe . » 10.000

3.5. Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura ordinaria:

tassa fissa . . . . L.
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione . . . . »

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa . . . . L.
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione . . . . »

3.6. Tassa di assegno: all'atto dell'impostazione dello invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 50.000 . . . . L.
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . . . »
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000 . . . . »
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000 . . . . »
oltre L. 500.000 . . . . »

3.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . . . L.

3.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . . . L.
per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) »
per ogni pacco »

Per gli invii della posta-lettere provenienti dai Paesi membri della CEE e per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della CEPT, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'IVA. Per gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, qualunque sia la loro provenienza, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'IVA.

3.9. Tassa di presentazione in dogana all'esportazione:
per ogni pacco . . . . L.

3.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A/24, A/47, T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . . . L.

3.11. Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L.

3.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:

dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

3.13. Tassa per risposta ad un avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . . L.

3.14. Tassa per avviso di imbarco:

per ogni pacco . . . . L.

3.15. Tassa di reclamo:

per ogni pacco, invio raccomandato o lettera con valore dichiarato . . . . L.

3.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, per conoscere l'esito di titoli postali, per la richiesta in visione di titoli pagati . . . . L.

3.17. Buoni risposta internazionali . . . . . L.

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:

tassa di emissione:

fino a L. 50.000 .	L.	1.800
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 .	»	3.000
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000 .	»	4.200
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000 .	»	5.500
oltre L. 500.000 .	»	6.500

4.2. Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia:

per ogni attestazione . L. 700

4.3. Vaglia internazionali telegrafici:

oltre la tassa indicata alla voce 4.1., è dovuta la tassa telegrafica.

4.4. Richiesta di autorizzazione bancaria (modello VII-*bis*):

tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti;
tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

4.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «pagamento in mani proprie» . L. 600

4.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione: (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) . L. 700

4.7. Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero:

d'importo fino a L. 100.000 .	L.	300
per ogni 100.000 lire o frazione in più .	»	150
b) revoca di postagiro internazionali .	»	1.500

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE
INDENNITÀ DI SMARRIMENTO

Limiti di peso

1. Lettere e stampe kg 2

(I pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5).

Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione . kg 30

2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa g 20

3. Pacchetti postali . kg 1

4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . . kg 7

5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm: se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.

2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.

3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedire allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.
Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali di rilevante entità: diritti speciali di prelievo	DTS	1633
uffici locali di media e minore entità: diritti speciali di prelievo	»	900
ricevitorie: diritti speciali di prelievo . .	»	100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1633 DTS.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate . . .	DTS	19,60
Per i sacchi speciali	DTS	65,34
Per i pacchi:		
del peso fino a kg 5	DTS	29,40
da oltre kg 5 fino a kg 10	»	44,10
da oltre kg 10 fino a kg 15	»	58,80
da oltre kg 15 fino a kg 20	»	73,51

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. — DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. — REQUISITI

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii.*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore alla altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:

minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1. Posizione del pannello: il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia: ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;

minima: g 190 al metro quadrato.

E' prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;

minima:

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustati è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. — Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustati di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Gava

(7904)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 dicembre 1985.

Proroga, fino al 31 dicembre 1990, dell'autorizzazione alla stazione sperimentale per i combustibili ed all'Istituto italiano del Marchio di qualità ad eseguire accertamenti per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, approvano le tabelle denominate UNI-CIG con le norme per le quali i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, ad esse norme conformati, si considerano realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza;

Visto l'art. 4 della predetta legge che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è devoluta la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, la facoltà di disporre accertamenti anche a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1975 che autorizza la stazione sperimentale per i combustibili e l'Istituto italiano del Marchio di qualità ad eseguire accertamenti per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, fino al 31 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1980, che proroga la validità del sopracitato decreto del 7 luglio 1975 fino al 31 dicembre 1985;

Considerato che i predetti enti, in relazione alle loro attribuzioni, attrezzature ed organizzazioni, sono in grado di effettuare gli accertamenti richiesti, pur avvalendosi, eventualmente, per determinate prove, di altri laboratori idoneamente attrezzati;

Considerata la necessità di prorogare l'autorizzazione ai predetti istituti oltre il termine del 31 dicembre 1985;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla stazione sperimentale per i combustibili ed all'Istituto italiano del Marchio di qualità ad eseguire accertamenti per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente norme per la sicurezza di impiego del gas combustibile, è prorogata fino al 31 dicembre 1990.

Roma, addì 10 dicembre 1985

Il Ministro: Altissimo

(7840)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 dicembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° gennaio 1986, al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° gennaio 1987, è pari al 14 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di ottobre e novembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, *10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo* e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1987 e l'ultima il 1° gennaio 1996.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1996.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 gennaio 1986 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'8 gennaio 1986, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 6.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di due giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1986-1996 » « EMISSIONE 1° GENNALO 1986 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1986-1996 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1986 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2, del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca di Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1986-1996 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1986 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficament .

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva, mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1985
Registro n. 42 *Tesoro, foglio n.* 81

(7934)

DECRETO 20 dicembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro convertibili, decennali, con godimento 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° gennaio 1986, al prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

I portatori dei certificati di cui al precedente articolo, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità indicate nel successivo art. 7, la conversione dei titoli stessi in certificati di credito del Tesoro quinquennali al portatore, a tasso fisso, di godimento 1° gennaio 1987 e scadenza 1° gennaio 1992; la misura della cedola annuale corrisposta su detti certificati è pari a 11 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 3.

Per i certificati di credito a tasso variabile, di cui al precedente art. 1, il valore della prima cedola annuale, pagabile il 1° gennaio 1987, è pari a 14 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Le cedole successive verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro (BOT) con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di ottobre e novembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondata ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse sui certificati a tasso variabile, relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 4.

I certificati di credito a tasso variabile e quelli a tasso fisso derivanti dalla conversione, hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 5.

I certificati a tasso variabile e quelli a tasso fisso, nonché le relative cedole, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1987 per i titoli a tasso variabile, e il 1° gennaio 1988 per i titoli a tasso fisso; l'ultima cedola è pagabile il 1° gennaio 1996 per i titoli a tasso variabile e il 1° gennaio 1992 per quelli a tasso fisso.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito, pagate agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 7.

I portatori dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, nel periodo dal 2 al 15 gennaio 1987, potranno chiederne la conversione nei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso di cui all'art. 2; i certificati da convertire dovranno essere presentati presso le filiali della Banca d'Italia muniti della cedola di scadenza 1° gennaio 1988 e successive.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso.

Art. 8.

Il rimborso dei certificati di credito a tasso variabile verrà effettuato il 1° gennaio 1996, mentre il rimborso di quelli a tasso fisso verrà effettuato il 1° gennaio 1992.

Art. 9.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento dei certificati a tasso variabile è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 gennaio 1986 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, e riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 10.

Alla Banca d'Italia sono inoltre affidate le operazioni relative alla conversione dei certificati di cui all'art. 2, nonché l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle suindicate operazioni di pagamento saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito, di cui al presente decreto nonché le operazioni di conversione, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento e alla conversione dei certificti stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 11.

Entro l'8 gennaio 1986, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 9, con bonifico di due giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 12.

I certificati di credito a tasso variabile, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE » « 1986-1996 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1986 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE » « 1986-1996 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1986 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 3 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 3; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo, contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE » « 1986-1996 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1986 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 13.

I certificati di credito quinquennali a tasso fisso, emessi in sostituzione dei certificati di credito a tasso variabile presentati per la conversione, verranno stampati con le caratteristiche che saranno indicate con lo stesso decreto di cui al precedente art. 7.

I certificati presentati per la conversione verranno pertanto annullati.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996, nonché quelli per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari 1992 e 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Carte dei conti, addì 23 dicembre 1985
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 82

(7935)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1985.

Istituzione di codice tributo esattoriale per il versamento delle ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che nell'ambito dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede distinte ipotesi per l'applicazione delle ritenute sugli emolumenti arretrati e sul trattamento di fine rapporto sulle indennità equipollenti ed altre indennità e somme

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio e 16 maggio 1985, con i quali sono stati approvati i modelli di distinta e di bollettino di conto corrente postale per il versamento in esattoria delle ritenute operate dai sostituti di imposta ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerato che per la riscossione delle ritenute di cui all'art. 23, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si rende necessaria l'istituzione di un apposito codice tributo;

Decreta:

Art. 1.

Per il versamento delle ritenute operate a norma dell'art. 23, secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 della legge 26 settembre 1985, n. 482, è istituito il numero di codice tributo 1012, denominato « Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro ». Il codice tributo 1002 assume la denominazione « Ritenute su emolumenti arretrati ».

Art. 2.

In attesa di provvedere alla predisposizione di apposita modulistica, si dispone la provvisoria utilizzazione della distinta di versamento mod. 6, modul. F., imposte 506, approvata con decreto ministeriale 4 febbraio 1985 e del bollettino di c/c postale mod. 1, modul. F., imposte 501, approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1985, opportunamente integrati con l'inserimento del codice tributo 1012, e con la legenda del codice 1002 modificata in base a quanto prescritto nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7906)

DECRETO 16 dicembre 1985.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 16 dicembre 1985, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco è stato elevato da L. 324 a L. 462 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1985);

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958), modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 28 maggio 1960), del 25 marzo 1963

(*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 28 maggio 1963), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971), del 18 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1971), del 2 luglio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 6 agosto 1974), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 24 novembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 4 dicembre 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1983) e del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal concorso n. 1 del 4 gennaio 1986, il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 462 per colonna ».

Art. 5 - il quinto periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giocata, la somma di L. 38 per colonna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7936)

DECRETO 16 dicembre 1985.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 16 dicembre 1985, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco è stato elevato da L. 324 a L. 462 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1985);

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963) e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 27 luglio 1971), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 15 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 24 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 7 marzo 1983), del 10 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984) e del 15 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal concorso n. 25 del 5 gennaio 1986, il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati o gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 3 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 462 ».

Art. 3 - il primo periodo del quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 38 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7937)

DECRETO 16 dicembre 1985.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 16 dicembre 1985, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco è stato elevato da L. 324 a L. 462 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1985);

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 luglio 1979), modificato con decreti ministeriali del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984) e del 29 maggio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal concorso n. 1 del 5 gennaio 1986, il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 462 ».

Art. 5 - il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il concorrente è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 38 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7938)

DECRETO 16 dicembre 1985.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totosport, connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 16 dicembre 1985, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco è stato elevato da L. 324 a L. 462 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1985);

Visto il regolamento del concorso pronostici « Totosport » connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia, approvato con decreto ministeriale del 7 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1955) e modificato con decreti ministeriali del 31 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 6 aprile 1957), del 10 luglio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 15 luglio 1958) e del 15 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici « Totosport », connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia, esercitato dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 2 - il penultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 38 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7939)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 12 dicembre 1985.

Autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante nel mare Adriatico.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 26 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985, concernente la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante;

Visto l'art. 4 del citato decreto 26 ottobre 1985 che istituisce il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi;

Sentito il sottocomitato suddetto che nella riunione del giorno 11 dicembre 1985 ha proposto i criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni per la pesca dei molluschi bivalvi nel mare Adriatico ed il blocco delle richieste di nuove autorizzazioni pervenute dopo l'11 dicembre 1985 per un periodo di tre anni;

Decreta:

Le richieste di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante nel mare Adriatico pervenute dopo la data dell'11 dicembre 1985 al Ministero della marina mercantile non saranno esaminate per un periodo minimo di tre anni decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1985

Il Ministro: CARTA

(7903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica d'Algeria democratica e popolare ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1985, registro n. 19 Esteri, foglio n. 400, il Governo della Repubblica d'Algeria democratica e popolare è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via Nicola Stenone n. 21.

(7851)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Colline tra Siena e Firenze » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Colline tra Siena e Firenze ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione che qui di seguito si trascrive è quella proposta dagli interessati, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

« Per la parte che interessa la provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine tra le due *province di Siena e di Arezzo* viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra ed un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo tra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di *Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni* e Poggibonsi fino ad incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli.

Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte della zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara dove incontra il confine amministrativo tra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un pò a oriente lungo altro torrentello, passando per Ca' Biricucci e Belvedere, fino ad incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavarnelle, che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto con il confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rosso. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di S. Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza *della descrizione di questa zona* ».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute da parte degli interessati richieste per la utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica « Colline tra Siena e Firenze », delle indicazioni aggiuntive sotto elencate:

bianco;
rosso;
rosato.

(7762)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:
igiene e controllo dei prodotti della pesca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7877)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Ar.Co.La.R. - Artigiani cooperativa lavoratori riuniti - Soc. coop. a r.l. », in Napoli.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1985 il dott. Luigi Giuliano, nato a Napoli il 5 febbraio 1941 ed ivi residente in piazza Principe Umberto n. 4, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Ar.Co.La.R. - Artigiani cooperativa lavoratori riuniti - Soc. coop. a r.l. », in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 31 marzo 1980, in sostituzione del dott. Giuseppe Leone.

(7852)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1985 la società cooperativa mista «Via Atri» Soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Tommaso Olivieri il 3 novembre 1977, repertorio n. 2682, registro società n. 251/78, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giancarlo Capuano.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1985 la società cooperativa «Produttori agricoli terlizzesi a r.l.», in Terlizzi (Bari), costituita per rogito notaio dott. Alfredo Albore in data 11 aprile 1967, repertorio n. 3446, reg. soc. n. 2186, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giacovelli Giuseppe.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1985 la società cooperativa di consumo Alleanza provinciale dettaglianti ortofrutta - Società cooperativa a r.l., in Perugia, costituita per rogito notaio dott. Mario Donati Guerrieri il 23 marzo 1962, repertorio n. 42577, registro società n. 2807/1962, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Massimo Bistocchi, residente a Ponte S. Giovanni, via Quintina, 8.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1985 la società cooperativa a r.l. fra i macellai di Iglesias, in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito notaio avv. Antonio Macciotta il 31 gennaio 1956, repertorio n. 26560, registro società n. 3179/1971, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Antonio Corda, residente ad Arbus (Cagliari), via Torino n. 23.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1985 la società cooperativa «Valpadana - Società cooperativa a r.l.», in Roma, costituita per rogito notaio dott. Claudio Cerini il 7 ottobre 1980, repertorio n. 13016, registro società n. 4954/80, è sciolta ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Romano Coltellacci, residente a Roma in via L. Bodio, 57.

(7894-7910)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società «Fidelconsult - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Parma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto del 6 dicembre 1985 ha revocato la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, alla società «Fidelconsult - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Parma.

(7913)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 25 giugno 1985 recante disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 171 del 22 luglio 1985).

Nell'allegato *A* al decreto citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 9, tabella *I*, è eliminato il valore «0», sia nel limite inferiore sia in quello superiore dalle tolleranze della gamma delle onde corte;

alla pag. 21, l'ultimo comma del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«La misura deve essere eseguita secondo i paragrafi 5.4 e 5.5 per l'immunità ai segnali convogliati, e secondo il paragrafo 5.2 per l'immunità ai campi elettromagnetici, del documento CISPR/E (Secrétariat) 35»;

alla pag. 26, la figura 7 è sostituita dalla seguente:
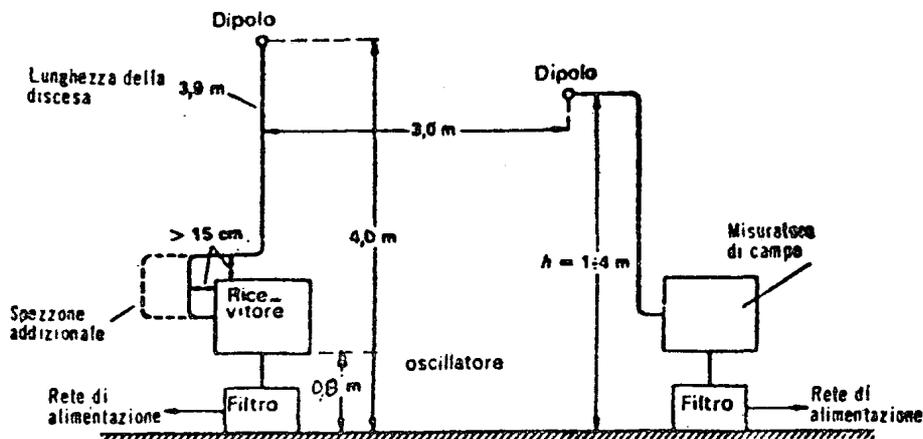
Fig. 7 - Misura all'aperto a 3 m di distanza

(7942)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare il secondo comma dell'art. 40;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, per l'attuazione dell'art. 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e degli enti locali;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208, relativa alla modifica dei procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31622/5.4.181, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, già citata;

Veduto l'art. 8 della suddetta legge n. 444 che autorizza le amministrazioni dello Stato a bandire, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, concorsi ordinari per la assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche e nelle categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C;*

Veduta la tabella *C* allegata alla legge n. 444 suddetta con la quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato fra l'altro a bandire un concorso pubblico di accesso alla ex carriera direttiva di ragioneria, per numero complessivo di dieci posti, da destinare agli uffici aventi sede nella regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a dieci posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio e non potranno ottenere il trasferimento per uffici operanti in regione diversa se non dopo cinque anni di effettiva prestazione di servizio.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera di concetto o corrispondenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, o segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie ed assicurative o in scienze economiche. Si prescinde dal possesso del diploma di laurea nei confronti del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione con la qualifica di segretario capo o equiparata o segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di Polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'articolo 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; i candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, redatte

su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

La data di presentazione di queste ultime domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

I candidati che si trovino nelle condizioni previsto dall'art. 1, ultimo comma, del presente decreto debbono farne espressa dichiarazione, riservandosi di produrre, entro il termine di cui al successivo art. 6, la copia dello stato matricolare del servizio civile, autenticata ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale;

2) ragioneria pubblica e privata e contabilità di Stato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti:

1) diritto privato;

2) scienza delle finanze;

3) servizi e ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 17 *e* 18 *febbraio* 1986, *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n.* 4.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 27 *gennaio* 1986, *sarà data conferma del diario d'esame sopraindicato.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame sopraindicata.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione diretta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 6.
Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che avranno superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

Graduatorie

La commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati nominati in prova dovranno produrre, per via gerarchica, tramite la consegna al capo dell'ufficio di appartenenza entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*, del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione, completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti dovranno produrre il titolo di studio ed il certificato medico, con le modalità di cui ai numeri 1) e 6) sopraindicati, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenti al Corpo della Polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di Polizia dello Stato.

Non possono essere ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I capi degli uffici di appartenenza provvederanno al sollecito inoltro dei documenti prodotti dai vincitori, nonché dagli eventuali documenti di regolarizzazione entro quindici giorni dalla data della loro rispettiva esibizione da parte degli interessati alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª.

Art. 9.

Nomina in prova

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere in servizio gli idonei del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina in prova nella settima qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente, saranno immediatamente esecutivi, salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono comunque essere ricompensate.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizio ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che, provenendo da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, abbia già superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a partecipare a corsi di formazione.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1985
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 261

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviare in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . provincia di . . . . . . il . . . . . , e residente in . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a dieci posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perché (2) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3) (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni (4) . . . . ;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . . . . . (indicare anche il numero di c.a.p. ed eventuale recapito telefonico).

Data, .

Firma . . . . . (5)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine il cognome da nubile, il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo se i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano a posti riservati di cui all'art. 1 del bando, debbono dichiarare la qualifica eventualmente rivestita ed il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(7845)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali con il quale dal 1° luglio 1972, è stato istituito il ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40, secondo comma;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 per l'attuazione dell'art. 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti locali;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208 relativa alla modifica dei procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31622/5/4/181 contenente disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444 già citata;

Veduto l'art. 8 della suddetta legge n. 444 che autorizza le amministrazioni dello Stato a bandire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o nelle categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C;*

Veduta la tabella *C*, allegata alla legge n. 444 suddetta con la quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire, fra l'altro, un concorso pubblico di accesso alla ex carriera di concetto di ragioneria per due posti da destinare agli uffici aventi sede nella regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio e non potranno ottenere il trasferimento per uffici operanti in regione diversa se non dopo cinque anni di effettiva prestazione di servizio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di Polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione di queste ultime domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo.

2) nozioni di contabilità generale dello Stato e di ragioneria pubblica e privata.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di scienza delle finanze;

3) servizi e ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 20 *e* 21 *febbraio* 1986, *alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n.* 4.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 27 *gennaio* 1986, *sarà data conferma del diario d'esame sopraindicato.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame sopraindicata.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione diretta, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 6.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

Graduatorie

La commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dello accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati nominati in prova dovranno produrre, per via gerarchica, tramite la consegna al capo dell'ufficio di appartenenza, entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo allo impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione, completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dalla autorità militare competente. Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti dovranno produrre soltanto il titolo di studio ed il certificato medico, con le modalità di cui agli articoli 1 e 6 sopraindicati, nonché copia integrale dello Stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente primo comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrli in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità della Polizia di Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I capi degli uffici di appartenenza provvederanno al sollecito inoltro dei documenti prodotti dai vincitori nonché degli eventuali documenti di regolarizzazione, entro quindici giorni dalla data della loro rispettiva esibizione da parte degli interessati alla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª.

Art. 9.

Nomina in prova

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere in servizio gli idonei del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti man mano che si verifichino cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina in prova nella sesta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono essere comunque ricompensate.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro previo giudizio favo-

revole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizi ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che pervenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare corsi di formazione.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, semprechè applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1985
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 259

Schema da seguire
per la compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª/1ª - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di. .) via . c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (3);

5) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso . . il .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . . . (4)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine il cognome da nubile, il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da esso.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(7846)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 55.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale, presso l'unità sanitaria locale n. 55.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 5 marzo 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Pallanza (Novara).

(7829)

REGIONE TOSCANA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro;

un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia (chirurgia generale);

un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - perito chimico - (personale di vigilanza ed ispezione);

tre posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - terapista della riabilitazione;

due posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - infermiere professionale;

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale del presidio ospedaliero «S. Francesco» in Barga (Lucca).

(7866)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'istituto ortopedico « G. Pini » dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'istituto ortopedico « G. Pini » dell'unità sanitaria locale numero 75/1, a:

sette posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

ventuno posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'istituto in Milano.

(7860)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di infermiere/a professionale presso l'unità sanitaria locale n. 12.

A seguito di aumento da otto a diciotto posti, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale (ruolo sanitario - profilo professionale: personale infermieristico; operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Cantù (Como).

(7863)

Aumento, da sei a otto, del numero dei posti del concorso a posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Si comunica che il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad infermiere professionale - ruolo sanitario - personale infermieristico - operatore professionale di prima categoria, collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 18, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 1985, è stato elevato da sei a otto.

Il termine per la presentazione delle domande resta fissato per le ore 12 del giorno 18 gennaio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., ufficio personale, in Menaggio (Como).

(7864)

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 239 del 10 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 7288 della *Gazzetta Ufficiale*, i posti dei concorsi pubblici sottoindicati sono ridotti da due ad uno:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la qualifica di assistente medico per la tutela della salute nei luoghi di lavoro - disciplina: medicina del lavoro;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la qualifica di assistente medico per igiene e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Vimercate (Milano).

(7834)

REGIONE VENETO

Concorsi e selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

due posti di collaboratore coordinatore;

due posti di educatore professionale;

due posti di coadiutore sanitario, igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Sono indette pubbliche selezioni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di ausiliario socio-sanitario;

un posto di operatore tecnico (conduttore di caldaie).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

(7867)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di otorinolaringoiatria (a tempo pieno);

un posto di assistente medico per la divisione di pediatria (a tempo pieno);

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di collaboratore amministrativo coordinatore;

un posto di assistente tecnico programmatore di centro elettronico;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Camposampiero (Padova).

(7859)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore dell'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 24.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, ad un posto di vterinario coadiutore dell'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Budrio (Bologna).

(7865)

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 25

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore amministrativo - ruolo: amministrativo - profilo professionale: coadiutore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti pescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., ufficio concorsi, in S. Giorgio di Piano (Bologna).

(7828)

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero « Piemonte » dell'unità sanitaria locale n. 42.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero « Piemonte » dell'unità sanitaria locale n. 42, a:

tre posti di terapista di riabilitazione cardiologica;

cinque posti di infermiere professionale strumentista presso la cardiochirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Messina.

(7833)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico (tempo pieno), disciplina di radiologia, area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico (tempo pieno), disciplina di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

(7831)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente (a tempo pieno) di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ospedale gestito dall'ente religioso in Roma.

(7830)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
- **L'AQUILA** Libreria VETRONE Piazza del Duomo, 59
- **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
- **TERAMO** Libreria BESSO Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- **MATERA** Libreria MONTEMURRO Via del Corso, 1/3
- **POTENZA** Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
- **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11
- **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4
- **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE S.S. Appia Km. 258
- **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio
- **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- **CERVIA (Ravenna)** Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO Corso Mazzini, 36
- **FERRARA** Libreria TADDEI Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
- **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA** Libreria LAVAGNA Via Cairoli, 1
- **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
- **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
- **TRIESTE** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F; Libreria TERGESTE s.a.s. Piazza della Borsa, 15
- **UDINE** Cartolibreria «UNIVERSITAS» Via Pracchiuso, 19; Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Roma)** Ed. BATTAGLIA GIORGIA Via Mascagni
- **FROSINONE** Libreria CATALDI Via Minghetti, 1/A
- **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA** AGENZIA 3A Via Aureliana, 59; Libreria CAMERA DEPUTATI Via Uffici del Vicario, 17; Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
- **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28
- **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA Via R. De Nobili, 41
- **SAVONA** Libreria MAUCCI Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
- **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
- **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
- **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
- **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
- **VARESE** Libreria VERONI Piazza Giovine Italia

MARCHE

- **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
- **MACERATA** Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1; Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
- **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria Albertini Via Risorgimento, 33

MOLISE

- **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122; Libreria BOFFI Via de Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via VVittorio Emanuele, 19
- **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
- **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6
- **CUNEO** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10; Libreria PASQUALE Via Roma, 64/D
- **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
- **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
- **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86
- **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA** Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21
- **LECCE** Libreria FORENSE Via Monte Pasubio, 19/A; Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
- **TARANTO** Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari, 65
- **CAGLIARI** Libreria DESSÌ Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE Via Veneto, 86
- **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
- **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto I, 36
- **CATANIA** Libreria ARLIA Via V. Emanuele, 60/62; Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
- **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
- **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
- **PALERMO** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Don Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
- **RAGUSA** Libreria DANTE Piazza Libertà
- **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
- **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
- **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
- **LUCCA** Libreria BARONI Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
- **MASSA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci 27
- **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
- **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macallè, 37
- **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

- **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
- **TERNI** Libreria ALTEROCC Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO

- **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
- **PADOVA** Libreria DRAGHI - RANDI Via Cavour, 17
- **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
- **VERONA** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
- **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . . L. 75.000
- semestrale . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione.	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati. ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine .	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta .	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna .	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1 500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale.	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221